



COMUNE DI VILLASOR

Provincia di Cagliari

Piazza Matteotti 1, 09034 Villasor - Tel. 070.9648023 / 070.9646015 - Fax 070.9647331

- e-mail: serviziosociale.villasor@tin.it

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato alla determinazione Responsabile Area socio - assistenziale n. 285 del 19/12/2007.

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di "Assistenza Domiciliare" e dei progetti individualizzati di sostegno, per i quali siano previste prestazioni di assistenza domiciliare, con modalità di gestione diretta da parte del Comune.

Art. 2
DESTINATARI E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio tutti i cittadini ed i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Villasor che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, al fine di salvaguardarne l'autonomia e la permanenza all'interno del proprio nucleo familiare o nella propria residenza abituale.

Art. 3
DURATA DELL'APPALTO – MONTE ORE

Il servizio avrà la durata di anni uno, con decorrenza dalla data del verbale di consegna del Servizio. La durata del contratto potrà essere estesa fino a completa resa del monte orario previsto.

Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in forma espressa, a nuovi affidamenti al medesimo prestatore consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, o parte di essi, a quelli oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D. lgs. 163/2006, e dell'art. 39 della L.R. 7 agosto 2007, n°5.

Il numero delle ore di assistenza domiciliare da effettuarsi nel corso del contratto viene quantificato in massimo complessive n. 10.435 di cui n. 9.600 ore di assistenza domiciliare comunale, (delle quali massimo n. 36 annuali per il coordinamento del servizio), e presunte n. 835 ore relative all'esecuzione di progetti personalizzati di sostegno, che prevedano interventi di assistenza domiciliare con modalità di gestione diretta da parte del Comune.

Tale quantificazione ha carattere semplicemente indicativo e non vincolante per il Comune, in quanto dipendente dal numero degli utenti in carico al servizio, dalle esigenze assistenziali degli stessi e dai finanziamenti regionali eventualmente concessi per la realizzazione dei progetti personalizzati di sostegno, che prevedano interventi di assistenza domiciliare con modalità di gestione diretta da parte del Comune.

Art. 4
PRESTAZIONI

La ditta dovrà garantire l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) cura completa della persona, sotto l'aspetto igienico, sanitario e sociale, nei casi di soggetti incapaci a provvedervi, per età o per ridotta autosufficienza;
- b) espletamento di pratiche urgenti e necessarie a garantire migliori condizioni di vita all'utente incapace di provvedervi autonomamente; in ogni caso é compreso l'apporto informativo e l'eventuale accompagnamento presso gli appositi servizi esistenti in loco, in assenza di parenti o di loro impossibilità o reiterata mancanza di volontà.
- c) accompagnamento, con mezzo messo a disposizione dalla Ditta aggiudicatrice ed in regola con le assicurazioni di legge, presso presidi sanitari anche fuori sede e assistenza in ospedale in caso di urgente necessità e/o assenza di parenti o altre persone disposte a provvedervi. Le necessità e le modalità operative sono autorizzate e concordate con l'Assistente Sociale referente;
- d) frizioni e massaggi per la prevenzione delle piaghe da decubito, somministrazione farmaci e ogni altra prestazione a carattere sanitario, che possa essere effettuata dall'operatore su rigorosa prescrizione e dettagliate indicazioni scritte del Medico. E' esclusa la terapia iniettiva, fleboclisi, cateterizzazione e ogni altra prestazione che richieda il possesso di specifica qualifica e autorizzazione all'esercizio;
- e) acquisto, preparazione e somministrazione dei pasti, qualora l'assistito non possa provvedervi autonomamente, e vi sia l'accertata impossibilità o la reiterata mancanza di volontà da parte dei parenti, o non si possa ricorrere ad interventi alternativi, quali ad esempio, il servizio di mensa comunale;
- f) igiene e cura dell'ambiente in cui l'assistito vive, degli arredi e della biancheria di uso personale e domestico, (quest'ultima solo attraverso l'utilizzo di lavatrice), qualora l'utente non sia in grado di provvedere, e vi sia l'accertata impossibilità o la reiterata mancanza di volontà da parte dei parenti;
- g) collaborazione all'organizzazione della vita familiare, sia sotto l'aspetto igienico -abitativo e personale, sia per la cura dei rapporti interpersonali, in particolare in presenza di minori o di soggetti incapaci comunque a provvedervi. Tali prestazioni saranno effettuate dietro indicazione specifica dell'Assistente Sociale referente, al quale compete l'esame della situazione, la predisposizione del piano di intervento, il coordinamento e la costante verifica dello stesso. A tale scopo il Servizio Sociale Comunale predispone incontri periodici di esame e di verifica cui gli operatori addetti ai servizi sono obbligati a partecipare;
- h) attività di coinvolgimento degli assistiti e dei parenti presenti in loco per una migliore organizzazione e esecuzione del servizio e per una maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione dei parenti nella cura dell'assistito, finalizzata a potenziare l'autodeterminazione dell'utente e del nucleo familiare;

- i) collaborazione con l'ufficio di Servizio Sociale comunale nelle attività di programmazione e verifica degli interventi.

Riguardo alle prestazioni di cui al precedente punto c), sono a carico degli utenti i rimborsi del consumo di carburante per l'accompagnamento, da parte dell'assistente domiciliare, fuori dal territorio comunale per il disbrigo di pratiche o per visite sanitarie; detto rimborso dovrà essere pari ad 1/5 del costo del carburante per Km percorso, da versare all'Amministrazione comunale e da trasferire poi alla Ditta.

La Ditta deve inoltre garantire l'esecuzione dell'attività di monitoraggio dei casi seguiti, con l'osservazione periodica e sistematica degli stessi, anche al fine di rilevare e segnalare al Servizio Sociale l'insorgenza di nuovi bisogni riguardo alla sfera sanitaria, familiare e sociale, affinché vengano attivati idonei interventi.

Il servizio di assistenza domiciliare si intende espletato quotidianamente, per tutti i giorni feriali, nella fascia oraria compresa dalle ore 7 alle ore 20, salvo diversa proposta motivata da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale, anche per l'eventuale espletamento del servizio nei giorni festivi. L'orario di servizio concesso ad ogni richiedente, va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di tre ore giornaliere, solo eccezionalmente potrà essere concessa una deroga in casi di particolare gravità documentata e su proposta motivata da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale. L'organizzazione dei turni, anche durante i congedi ordinari e straordinari, è compito dell'appaltatore che dovrà, in ogni caso, garantire all'utente le prestazioni stabilite e comunicare al Servizio Sociale il calendario dei turni, salvaguardando, nello svolgimento dell'intervento assistenziale, la continuità dell'operatore assegnato al caso specifico.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di operare gli opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità del servizio ogniqualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 5 **PERSONALE**

Il servizio disciplinato nel presente capitolato, dovrà essere assicurato dalla Ditta appaltatrice con proprio personale, munito delle qualifiche richieste e con propri capitali e mezzi tecnici, attrezzi e macchine, adeguati a garantire la massima funzionalità del servizio stesso, tenuto conto del numero delle ore di assistenza concesse all'utenza.

La Ditta, per assicurare il completo e puntuale svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà fornire le seguenti figure professionali:

- a) Assistente domiciliare, in numero presunto di 8 unità e comunque adeguato a garantire le esigenze del servizio: fra gli operatori suddetti, un numero sufficiente dovrà essere in possesso della patente B, al fine di assicurare il servizio di accompagnamento dell'utenza presso i servizi territoriali.

Gli operatori dovranno essere provvisti della qualifica specifica di “Operatore Socio Sanitario”, o di “Assistente Domiciliare e dei servizi tutelari”, o di “Assistente Geriatrico” o di equivalente qualifica della comunità Europea, o altra qualifica riconosciuta equipollente.

- b) n. 1 assistente ausiliario, da impiegare, eventualmente se necessario, per i soli interventi di assistenza ausiliaria di cui all’art. 4.lett.f) o in altri interventi non di pertinenza esclusiva dall’Assistente domiciliare in possesso delle qualifiche di cui al precedente punto a), su valutazione dell’Ufficio di Servizio sociale. Nel caso in cui l’Amministrazione intenda avvalersi dell’intervento di questo operatore, dovrà essere applicata la tariffa oraria stabilita dal vigente C.C.N.L. di settore per personale inquadrato al 1° livello. Le ore svolte dall’assistente ausiliario si includono nel monte ore complessivo di cui all’art. 3.

La Ditta si impegna a indicare un proprio referente, a cui fare riferimento per il coordinamento del servizio, in possesso della qualifica di “Operatore Socio Sanitario “ o di “Assistente Domiciliare e dei servizi tutelari” o di “Assistente Geriatrico” o equivalente qualifica della comunità Europea o altra qualifica riconosciuta equipollente. Il referente indicato dovrà partecipare agli incontri di programmazione e verifica dell’attività con l’assistente sociale del Comune.

Nel periodo di attività del servizio il referente per la Ditta, si impegna a garantire la presenza a chiamata telefonica in orari che verranno concordati con l’Ufficio di Servizio Sociale Comunale. Si impegna altresì a presentarsi al servizio ogni qualvolta gli Assistenti Sociali referenti lo richiedano. Il Comune può in qualunque momento richiedere alla Ditta, esponendo le motivazioni, la sostituzione definitiva o temporanea di quell’operatore che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli assistiti e che dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.

La Ditta resterà responsabile, in qualunque momento, dell’idoneità del personale addetto al servizio, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito.

Tutti gli obblighi ed oneri di natura retributiva, previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e sanitaria concernenti il personale, sono a carico della Ditta appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile.

La Ditta appaltatrice è obbligata ad applicare al personale impiegato nel servizio, le forme contrattuali in vigore, con garanzia delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. per i dipendenti del settore e dagli accordi integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l’appalto, fino alla loro sostituzione.

Per ogni operatore impegnato nello svolgimento del servizio, la Ditta é tenuta a trasmettere al Comune appaltante i dati anagrafici e la qualifica posseduta all’atto dell’immissione in servizio, con

allegato il curriculum professionale e la dichiarazione del responsabile della Ditta, attestante i requisiti richiesti dal presente capitolato.

L'aggiudicatario si obbliga a garantire che il proprio personale mantenga durante il servizio, in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto e comunque un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti degli utenti, dei parenti e/o visitatori e dell'Amministrazione e suoi rappresentanti.

Nell'ambito del gruppo di operatori da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, dovrà essere garantita la presenza di n. 2 operatori di sesso maschile.

Art. 6

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 55 c.5 del Decreto Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 17, c. 4, della L.R. n.5/2007, ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà costituita nel suo complesso dagli elementi sottoindicati (A+B+C) e sarà valutata con riferimento agli stessi, per un punteggio massimo complessivo di punti **100**.

In caso di parità di punteggio complessivo (A+B+C) prevarrà l'offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

I **100** punti disponibili verranno assegnati nel seguente modo:

A. Esperienza professionale complessiva della ditta e degli operatori, per un massimo di punti 52, così suddivisi:

a.1) Esperienza acquisita dalla ditta concorrente, nella gestione dei servizi di assistenza domiciliare comunale, esclusa quella richiesta come requisito essenziale per l'ammissione alla gara e relativa al triennio 2004-2005-2006: massimo punti 12.

I 12 punti disponibili verranno assegnati nel seguente modo: punti 3 frazionabili per ogni anno di esperienza, anche non consecutiva, acquisita nella gestione dei servizi sopraindicati, per un massimo valutabile di anni 4.

Ai fini dell'approssimazione, la frazione di tempo non inferiore a 15 giorni si considera come un mese intero.

Per l'attribuzione del punteggio sopra indicato, le ditte concorrenti dovranno presentare la dichiarazione di cui all'allegato C.

a.2) Esperienza professionale complessiva acquisita dagli 8 operatori di cui all'art. 5.a) del capitolato speciale d'appalto, in servizi socio-assistenziali, con la stessa qualifica e mansioni, per conto di Enti pubblici e/o privati: **max punti 32**.

I 32 punti disponibili verranno assegnati nel seguente modo: punti 1 frazionabili, per ogni anno di esperienza professionale, anche non consecutiva, acquisita nei servizi sopra indicati, per un massimo valutabile di anni 4 per ciascun operatore. Ai fini dell'approssimazione, la frazione di tempo non inferiore a 15 giorni si considera come un mese intero

I periodi di servizio contemporanei relativi alla stessa qualifica e mansioni verranno conteggiati una sola volta ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza degli operatori.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sopra indicato, le ditte concorrenti dovranno presentare la dichiarazione di cui all'allegato D.

a.3) Esperienza professionale acquisita dall'operatore indicato come referente/coordinatore del servizio, con la stessa qualifica e con mansioni di referente/coordinatore di servizi di assistenza domiciliare comunali, anche non consecutiva: **max punti 8**.

Gli 8 punti disponibili verranno assegnati nel seguente modo: punti 2 frazionabili, per ogni anno di esperienza professionale, anche non consecutiva, acquisita nei servizi sopra indicati, per un massimo valutabile di anni 4. Ai fini dell'approssimazione, la frazione di tempo non inferiore a 15 giorni si considera come un mese intero

I periodi di servizio contemporanei relativi alla stessa qualifica e mansioni verranno conteggiati una sola volta ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza dell'operatore.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sopra indicato, le ditte concorrenti dovranno presentare la dichiarazione di cui all'allegato D.

B. Proposte aggiuntive e migliorative del servizio, come arricchimento dell'offerta, che tengano conto degli obiettivi e finalità del servizio e del contesto sociale e delle risorse della comunità, **per un massimo di punti 28**, così suddivisi:

b.1) ampliamento prestazioni orarie delle figure richieste nel capitolato da impiegarsi nel servizio, (*specificare figura professionale, inquadramento livello, numero ore complessive*): **fino a un massimo di punti 6**, da attribuirsi in relazione al livello delle figure professionali offerte ed al monte ore per le stesse previsto.

b.2) attività aggiuntive e/o migliorative (*specificare attività, durata, monte ore nell'arco dell'intero appalto*), rispetto a quelli richiesti nel capitolato, che meglio rispondono ai bisogni del territorio e/o che si ritiene di proporre al fine di migliorare la qualità del servizio: **fino a un massimo di punti 22** da attribuirsi in relazione alla tipologia del servizio, alla durata dello stesso ed al monte ore offerto nell'arco dell'intero appalto.

Le proposte migliorative e aggiuntive, dovranno essere dettagliatamente descritte secondo le indicazioni di cui sopra.

C. Offerta economica (max punti 20)

La ditta concorrente dovrà presentare un ribasso unico, espresso in percentuale, sull'importo a base di gara. Il punteggio massimo (punti 20) sarà attribuito alla ditta che presenterà l'offerta economica con il ribasso percentuale più elevato, mentre a tutte le altre sarà attribuito un punteggio in misura proporzionale al ribasso migliore, calcolato nel modo seguente:

$$\frac{\text{Ribasso in esame x 20}}{\text{Massimo ribasso}} = \text{punteggio da attribuire all'offerta in esame}$$

cioè il ribasso offerto dal singolo concorrente moltiplicato per 20, diviso il massimo ribasso offerto tra i vari concorrenti ammessi.

Ai fini del calcolo saranno prese in considerazione solo le prime due cifre decimali senza ulteriori arrotondamenti.

Art. 7

GESTIONE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice si obbliga a relazionare, trimestralmente per iscritto, sull'andamento del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi programmati e a tenere singole schede mensili personali contenenti le precise prestazioni fornite ad ogni utente, l'orario giornaliero osservato e quello complessivo mensile, nonché il nominativo del/degli operatori assegnati ad ogni assistito. Le schede firmate dagli operatori e dagli utenti che hanno beneficiato delle singole prestazioni o dai

familiari che di loro hanno cura, dovranno essere mensilmente trasmesse al Servizio Sociale Comunale. La Ditta appaltatrice si impegna inoltre a presentare trimestralmente, unitamente alla relazione di cui sopra, una scheda tecnica riassuntiva per ogni caso in carico, comprensiva di obiettivi, metodologia di intervento, eventuali suggerimenti e proposte finalizzate al miglioramento dell'intervento, predisposte dagli operatori referenti.

Art. 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'esercizio delle attività di cui al presente Capitolato e l'impiego dei mezzi e del personale deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge al riguardo, quali, ad esempio, quelle concernenti l'autorizzazione regionale, i contratti di lavoro, le assicurazioni, ecc.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti, delle persone addette al servizio e dei terzi. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'aggiudicatario restando esonerato da ogni responsabilità l'Ente appaltante.

La ditta deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.

Art. 9

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

La Ditta dovrà impegnarsi a garantire stabilità e continuità di prestazione; il servizio non dovrà in alcun modo essere interrotto o sospeso. Qualora taluno degli operatori venga sostituito definitivamente o temporaneamente, la ditta dovrà darne comunicazione scritta al Comune appaltante con un preavviso di almeno 15 giorni, impegnandosi a reintegrare il personale con altro operatore provvisto degli stessi requisiti.

Dovrà essere garantita ad ogni assistito, e soprattutto a coloro che versino in situazioni che presentino particolari necessità assistenziali, la continuità nell'intervento da parte del medesimo operatore, nei limiti della compatibilità con le esigenze generali del servizio e con l'applicazione delle norme contrattuali sull'orario di lavoro.

Art.10

PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo d'appalto, come determinato in sede di aggiudicazione, avrà luogo entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura mensile, corredata dalle schede orario personali

di cui al precedente art. 7 relative alle prestazioni fornite agli utenti nel mese di riferimento. Ai fini della liquidazione, le prestazioni effettuate dovranno essere verificate dal Servizio Sociale comunale. Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, è subordinata all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Per il servizio di gestione dei progetti finanziati dalla R.A.S. che prevedano interventi di assistenza domiciliare con modalità di gestione diretta, il pagamento avverrà con le modalità suindicate, previo effettivo accreditamento delle somme finanziate da parte dell'Assessorato Regionale competente.

Art. 11

OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA

Gli operatori che espletano il Servizio di cui trattasi per conto e nome della Ditta appaltatrice sono obbligati al segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e i rapporti con l'ente appaltatore.

Art.12

COPERTURA ASSICURATIVA

Tutte le responsabilità ed oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono a carico della Ditta appaltatrice. Essa risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno e/o infortunio che potrà derivare al Comune, agli utenti o a terzi a causa della gestione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa, o di interventi in favore della ditta da parte del Comune.

Per i rischi di responsabilità civile verso terzi la ditta dovrà stipulare uno specifico contratto di assicurazione con primaria Compagnia Assicuratrice. Il contratto dovrà garantire un adeguato massimale e prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti Comune, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta appaltatrice dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Il Comune appaltante è conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità.

Art. 13

PENALITA'

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 500,00 (cinquecento) a € 5.000,00 (cinquemila), in rapporto alla gravità della inadempienza. In

caso di recidiva la penale verrà raddoppiata. Le penali non potranno superare il 10% del corrispettivo.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, contro la quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto per il mese nel quale viene assunto il provvedimento di contestazione dell'inadempienza.

E' fatto salvo il diritto del Comune di chiedere il risarcimento danni nelle competenti sedi giudiziarie. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente punto, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o di formalità di sorta. Nel caso di incameramento della cauzione la Ditta aggiudicataria dovrà ricostituire la cauzione incamerata.

Art. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, qualora, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale:

- le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio, non dessero sicuro affidamento;
- si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze;
- nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

In tal caso all'aggiudicatario sarà accreditato il semplice corrispettivo relativo al servizio regolarmente effettuato, con deduzione dell'ammontare delle penali eventualmente già dovute al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rifusione di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario degli impegni contrattuali. Il provvedimento sarà regolarmente notificato all'aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel caso di sospensione arbitraria del servizio, imputabile all'aggiudicatario e/o di risoluzione del contratto, questi risarcirà al Comune le spese sostenute per assicurare l'espletamento del servizio stesso, sino alla riattivazione del medesimo da parte dell'aggiudicatario, e, nel caso di risoluzione, sino alla scadenza contrattuale.

Art. 15

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti alla stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 16
CONTROVERSIE

Il foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra l'aggiudicatario del servizio e il Comune di Villasor circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali è quello di Cagliari.

Art. 17
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Capitolato, si applicano le norme del Codice Civile disciplinante la materia.